DICHIARAZIONE DEI RICAVI AMMESSI EFFETTIVI ED ECCEDENTARI RELATIVI ALL’ANNO 2004

***(Manuale d’uso destinato alle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, di cui all’articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643)***

# Riferimenti normativi

Secondo quanto disposto dal comma 8.1 del Allegato A, approvato con deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007), i ricavi effettivi conseguiti dall’impresa distributrice in ciascun anno solare, dall’insieme dei clienti appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale diversa dall’utenza domestica in bassa tensione, non possono superare i ricavi ammessi determinati dall’Autorità sulla base dell’opzione tariffaria TV1.

Ai sensi del comma 9.1 del Testo integrato 2004-2007, ciascuna impresa distributrice, ogni anno, deve provvedere a dichiarare i ricavi effettivi, i ricavi ammessi e gli eventuali ricavi eccedentari realizzati nell’anno precedente (verifica del vincolo V1), essendo i ricavi eccedentari pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi riferiti al medesimo anno solare.

Con la deliberazione 28 febbraio 2006, n. 43/06, l’Autorità ha avviato un procedimento la definizione di modalità applicative delle disposizioni dell’Autorità per le cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, di cui all’articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilità del settore elettrico (di seguito richiamate come: cooperative). La medesima deliberazione n. 43/06 ha sospeso, inoltre, nei confronti delle cooperative di cui sopra, i termini relativi agli adempimenti in materia di perequazione generale, di cui alla Parte III, Sezione 1, Titolo 1, del Testo integrato 2004-2007 e di verifica del vincolo V1, di cui all’articolo 9 del medesimo Testo integrato 2004-2007.

Successivamente con deliberazione 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07), l’Autorità ha stabilito i criteri generali per l’applicazione alle imprese cooperative delle disposizioni del Testo integrato 2004-2007 in materia di verifica del vincolo V1 e di perequazione generale.

Con riferimento all’anno 2004, la dichiarazione dei ricavi deve essere riferita al periodo 1 febbraio – 31 dicembre. Relativamente a tale periodo, sono tenute alla verifica del vincolo V1 le cooperative che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all’articolo 13 del Testo integrato 2004-2007[[1]](#footnote-1).

Le cooperative che hanno aderito al regime tariffario semplificato solo a partire dall’1 luglio 2004 dovranno presentare le dichiarazioni relative ai ricavi effettivi, ammessi ed eccedentari solo per il periodo 1 febbraio – 30 giugno 2004.

Come già evidenziato, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste in materia di verifica del rispetto del vincolo V1, di cui all’articolo 9 del Testo integrato 2004-2007 alle cooperative, l’Autorità ha definito attraverso la deliberazione 23 aprile 2007, n. 95/07 alcuni criteri generali. In particolare, le cooperative che, per l’anno 2004, hanno proposto opzioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 del Testo integrato 2004-2007:

* dichiarano, con riferimento al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa, l’ammontare dei ricavi ammessi ed effettivi di cui al comma 8.3 del Testo integrato 2004-2007; i ricavi effettivi sono determinati convenzionalmente in relazione agli utenti soci, applicando loro le medesime opzioni tariffarie applicate nei confronti degli utenti non soci della coooperativa;
* sono tenute al rimborso degli eventuali ricavi eccedentari in coerenza con le disposizioni dell’articolo 9 del Testo integrato 2004-2007, per la quota parte spettante, ai soli utenti non soci della cooperativa.

## Il calcolo dei ricavi effettivi per gli utenti soci

Con riferimento al periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e dell’articolo 2 della deliberazione n. 95/07, i ricavi effettivi relativi agli utenti soci della cooperativa sono pari alla differenza tra:

1. i ricavi derivanti dall’applicazione convenzionale, a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) del Testo integrato 2004-2007, delle opzioni tariffarie approvate dall’Autorità con riferimento all’anno 2004 ;
2. i ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, in vigore nel medesimo periodo.

I ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie di cui alla precedente lettera a), sono calcolati sommando:

1. i ricavi ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie[[2]](#footnote-2), ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2[[3]](#footnote-3) del Testo integrato 2004-2007 ad esse relative;
2. i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007.

I ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, di cui alla precedente lettera b), sono calcolati sommando:

1. ricavi che l’impresa avrebbe realizzato dall’applicazione della componente tariffaria TRAS di cui al comma 5.1 del Testo integrato 2004-2007 nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004;
2. ricavi che l’impresa avrebbe realizzato dall’applicazione dei corrispettivi di misura MIS1 e MIS3 di cui al comma 39.1 del Testo integrato 2004-2007 nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004.

Con riferimento al periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, ai sensi del combinato disposto del comma 8.3, lettera a), del Testo integrato 2004-2007 e dell’articolo 2 della deliberazione n. 95/07, i ricavi effettivi sono pari alla somma dei seguenti addendi:

1. ricavi ottenuti dall’applicazione convenzionale delle componenti previste dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato 2004-2007 ad esse relative;
2. ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007.

## Il calcolo dei ricavi effettivi per gli utenti non soci

Con riferimento al periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, ai sensi del dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità n. 5/04, i ricavi effettivi sono pari alla differenza tra:

1. i ricavi derivanti dall’applicazione delle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) del Testo integrato 2004-2007;
2. i ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, in vigore nel medesimo periodo.

I ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie di cui alla precedente lettera a), sono calcolati sommando:

1. i ricavi ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie[[4]](#footnote-4), ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato 2004-2007[[5]](#footnote-5) ad esse relative;
2. i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007.

I ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, di cui alla precedente lettera b), sono calcolati sommando:

1. ricavi che l’impresa avrebbe realizzato dall’applicazione della componente tariffaria TRAS di cui al comma 5.1 del Testo integrato 2004-2007 nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004;
2. ricavi che l’impresa avrebbe realizzato dall’applicazione dei corrispettivi di misura MIS1 e MIS3 di cui al comma 39.1 del Testo integrato 2004-2007 nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004.

Con riferimento al periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, ai sensi del comma 8.3, lettera a), del Testo integrato 2004-2007, i ricavi effettivi sono pari alla somma dei seguenti addendi:

1. ricavi ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato 2004-2007[[6]](#footnote-6);
2. ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007;
3. ricavi eccedentari relativi all’anno precedente ai sensi di quanto disposto dal comma 9.6 del Testo integrato 2004-2007.

## I ricavi ammessi

Ai sensi del comma 8.3, lettera b), del Testo integrato 2004-2007, i ricavi ammessi per tutto il periodo 1 febbraio 2004 – 31 dicembre 2004 sono pari alla somma dei seguenti addendi:

1. ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l’opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo integrato 2004-2007;
2. maggiori ricavi ammessi, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 del Testo integrato 2004-2007.

## I ricavi eccedentari: importi da rimborsare o accantonare

A fronte di ricavi eccedentari complessivamente pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona la quota parte di detti ricavi eccedentari, relativa al complesso degli utenti non soci della cooperativa, e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi, relativi ai medesimi utenti non soci, nell’anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono.

Ai fini della determinazione della quota parte di ricavi eccedentari, relativa agli utenti non soci della cooperativa, che dovrà essere accantonata, verrà utilizzato il rapporto tra i ricavi eccedentari relativi agli utenti non soci e il ricavo eccedentario totale calcolato convenzionalmente secondo i criteri esposti nel presente documento.

A fronte di ricavi eccedentari superiori al 3%, l’impresa cooperativa è tenuta a restituire l’ammontare complessivo dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), punto ii) della deliberazione n. 95/07, **esclusivamente, e limitatamente alla quota parte spettante, ai clienti non soci della cooperativa.**

Le imprese cooperative, ai sensi del comma 2 dell’articolo della deliberazione n. 95/07, esclusivamente in relazione agli anni 2004, 2005 e 2006, ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare di cui al comma 9.2 del Testo integrato 2004-2007, non applicano le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 9.2.

Analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti, anche ai fini della determinazione della quota parte di ricavi eccedentari che dovrà essere rimborsata agli utenti non soci della cooperativa verrà utilizzato il rapporto tra i ricavi eccedentari relativi agli utenti non soci e i ricavi eccedentari totali.

La ripartizione dell’ammontare complessivo dei ricavi eccedentari da rimborsare a ciascun utente non socio della cooperativa sarà effettuata in proporzione agli addebiti derivanti dall’applicazione delle componenti dell’opzione tariffaria per il servizio di distribuzione, escluse le componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007, complessivamente fatturati a ciascun cliente nell’anno precedente quello del rimborso.

# Procedura di dichiarazione dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari

Le schede per la dichiarazione dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari si compongono di campi che l’utente è tenuto a compilare (righe a sfondo giallo) e campi che, invece, si compilano automaticamente sulla base dei dati inseriti (righe a sfondo grigio).

# Periodo di riferimento: 1 febbraio – 30 giugno 2004

### Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi relativi agli utenti soci della cooperativa

Con riferimento alle operazioni da effettuarsi a cura dell’utente, nella scheda «**Ricavi ammessi\_1**», per ciascuna tipologia contrattuale servita, relativamente agli utenti soci della cooperativa, l’utente è tenuto a:

1. indicare il numero di punti di prelievo serviti.

Tale numero, per il periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media aritmetica del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo considerato;

1. indicare la quantità di energia elettrica distribuita per utenze non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
2. alle lettere da b) fino a e), indicare le quantità di energia elettrica distribuita per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
3. indicare i ricavi ottenuti dall’applicazione convenzionale delle componenti previste dalle opzioni tariffarie di cui al comma 2.3 della deliberazione n. 5/04, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2[[7]](#footnote-7) del Testo integrato ad esse relative;
4. indicare i ricavi eventualmente derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato ed i ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato;

Relativamente ai campi contenenti formule di calcolo e che si compilano in automatico (campi a sfondo grigio):

1. è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate e non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
2. alla lettera a), è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
3. sono riportati i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, di cui al comma 3.1, lettera a) della deliberazione n. 5/04, come definiti dal comma 3.2 della medesima deliberazione (somm a dei righi R5 e R6);
4. sono riportati i ricavi derivanti dall’applicazione della componente tariffaria a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione e del corrispettivo di misura di cui al comma 3.1, lettera b) della deliberazione n. 5/04, come definiti dal comma 3.3 della medesima deliberazione;
5. sono riportati i ricavi effettivi relativo al periodo 1 febbraio – 30 giugno, come definiti dal comma 3.1 della deliberazione n. 5/04 rilevanti ai fini dell’applicazione del comma 8.1 del Testo integrato (differenza tra i righi R7 e R8);
6. sono indicati i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nel periodo di riferimento l’opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo integrato;
7. è riportata la differenza tra i ricavi ammessi ed i ricavi effettivi, nel periodo di riferimento (differenza tra i righi R9 e R10).

### Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi relativi agli utenti non soci della cooperativa

Sempre nella scheda «**Ricavi ammessi\_1**», in relazione agli utenti non soci, per ciascuna tipologia contrattuale servita, l’impresa è tenuta a:

1. indicare il numero di punti di prelievo serviti.

Tale numero, per il periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media aritmetica del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo considerato;

1. indicare le quantità di energia elettrica distribuite per utenze non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza;
2. alle lettere da b) fino a e), indicare le quantità di energia elettrica distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza;
3. indicare i ricavi ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie applicate nel periodo di riferimento, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2[[8]](#footnote-8) del Testo integrato ad esse relative;
4. indicare i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato ed i ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato;
5. indicare i maggiori ricavi ammessi, rispetto a quelli compatibili con il vincolo V1, eventualmente riconosciuti all'esercente stesso dall'Autorità con riferimento alle opzioni tariffarie speciali, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 del Testo Integrato.

Relativamente ai campi contenenti formule di calcolo e che si compilano in automatico (campi a sfondo grigio):

1. è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate e non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
2. alla lettera a): è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
3. sono riportati i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, di cui al comma 3.1, lettera a) della deliberazione n. 5/04, come definiti dal comma 3.2 della medesima deliberazione (somma dei righi R5 e R6);
4. sono riportati i ricavi derivanti dall’applicazione della componente tariffaria a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione e del corrispettivo di misura di cui al comma 3.1, lettera b) della deliberazione n. 5/04, come definiti dal comma 3.3 della medesima deliberazione;
5. sono riportati i ricavi effettivi relativo al periodo 1 febbraio – 30 giugno, come definiti dal comma 3.1 della deliberazione n. 5/04 rilevanti ai fini dell’applicazione del comma 8.1 del Testo integrato (differenza tra i righi R7 e R8)
6. sono riportati i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nel periodo di riferimento l’opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo integrato;
7. indicare i maggiori ricavi ammessi, rispetto a quelli compatibili con il vincolo V1, eventualmente riconosciuti all'esercente stesso dall'Autorità con riferimento alle opzioni tariffarie speciali, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 del Testo Integrato
8. è riportato il ricavo ammesso nel periodo di riferimento, calcolato ai sensi del comma 8.3, lettera b), del Testo integrato (somma dei righi R10 e R11);
9. è riportata la differenza tra i ricavi ammessi ed i ricavi effettivi comparabili, nel periodo di riferimento (differenza tra i righi R9 e R12).

# Periodo di riferimento: 1 luglio – 31 dicembre 2004

### Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi relativi agli utenti soci della cooperativa

Con riferimento alle operazioni da effettuarsi a cura dell’utente, nella scheda «**Ricavi ammessi\_2**», per ciascuna tipologia contrattuale servita, relativamente agli utenti soci della cooperativa, l’utente è tenuto a:

1. indicare il numero di punti di prelievo serviti.

Tale numero, per il periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media aritmetica del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo considerato;

1. indicare le quantità di energia elettrica distribuite per utenze non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza;
2. alle lettere da b) fino a e): indicare le quantità di energia elettrica distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza;
3. indicare i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie applicate nel periodo di riferimento, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato 2004-2007[[9]](#footnote-9) ad esse relative;
4. indicare i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato ed i ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007;
5. indicare i maggiori ricavi ammessi, rispetto a quelli compatibili con il vincolo V1, eventualmente riconosciuti all'esercente stesso dall'Autorità con riferimento alle opzioni tariffarie speciali, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 del Testo Integrato 2004-2007.

Relativamente ai campi contenenti formule di calcolo e che si compilano in automatico (campi a sfondo grigio):

1. è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate e non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
2. alla lettera a), è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
3. sono riportati i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, calcolati ai sensi del comma 8.3, lettera a), del Testo integrato (somma dei righi R5 e R6);
4. sono riportati i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nel periodo di riferimento l’opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo integrato 2004-2007.

### Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi relativi agli utenti non soci della cooperativa

Sempre nella scheda «**Ricavi ammessi\_2**», per ciascuna tipologia contrattuale servita, relativamente agli utenti non soci della cooperativa, l’impresa è tenuta a:

1. indicare il numero di punti di prelievo serviti.

Tale numero, per il periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media aritmetica del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo considerato;

1. indicare le quantità di energia elettrica distribuite per utenze non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza;
2. alle lettere da b) fino a e): indicare le quantità di energia elettrica distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza;
3. indicare i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie applicate nel periodo di riferimento, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato 2004-2007[[10]](#footnote-10) ad esse relative;
4. indicare i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato ed i ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato 2004-2007;
5. indicare i maggiori ricavi ammessi, rispetto a quelli compatibili con il vincolo V1, eventualmente riconosciuti all'esercente stesso dall'Autorità con riferimento alle opzioni tariffarie speciali, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 del Testo Integrato 2004-2007.

Relativamente ai campi contenenti formule di calcolo e che si compilano in automatico (campi a sfondo grigio):

1. è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate e non dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
2. alla lettera a), è riportata la somma delle quantità di energia elettrica complessivamente distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, F4, di competenza del periodo indicato;
3. sono riportati i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, calcolati ai sensi del comma 8.3, lettera a), del Testo integrato (somma dei righi R5 e R6);
4. sono riportati i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nel periodo di riferimento l’opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo integrato 2004-2007;
5. è riportato il ricavo ammesso nel periodo di riferimento, calcolato ai sensi del comma 8.3, lettera b), del Testo integrato 2004-2007 (somma dei righi R8 e R9)
6. è riportata la differenza tra i ricavi ammessi ed i ricavi effettivi comparabili, nel periodo di riferimento (differenza tra i righi R7 e R10).

# Calcolo dei ricavi eccedentari (periodo di riferimento: 1 febbraio – 31 dicembre 2004)

Come già accennato, la scheda «**Ricavi eccedentari**» contiene formule di calcolo e, pertanto, si compila automaticamente sulla base dei dati inseriti dall’utente nelle due schede relative al calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi.

Nella scheda, per ciascuna tipologia contrattuale, sono indicati:

1. i ricavi effettivi conseguiti dall’impresa distributrice nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2004, calcolati come somma dei ricavi effettivi relativi al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa determinati con riferimento al periodo 1 febbraio – 30 giugno 2004 (righi XX e YY della scheda «Ricavi ammessi\_1») e dei ricavi effettivi relativi al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa determinati con riferimento al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2004 (righi WW e ZZ della scheda «Ricavi ammessi\_2»);
2. i ricavi ammessi nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2004, calcolati come somma dei ricavi ammessi relativi al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa determinati con riferimento al periodo 1 febbraio – 30 giugno 2004 (righi XX e YY) e dei ricavi ammessi relativi al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa determinati con riferimento al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2004 (righi WW e ZZ);
3. i ricavi eccedentari attribuibili alla cooperativa relativamente al periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2004 e imputabili ai soli utenti non soci della cooperativa medesima, calcolati come differenza tra i ricavi effettivi riportati nella colonna A ed i ricavi ammessi riportati nella colonna B ;
4. lo scostamento percentuale tra i ricavi eccedentari riportati nella colonna C ed i ricavi ammessi riportati nella colonna B;
5. l’importo da restituire ai clienti finali che nell’anno precedente erano controparti di contratti appartenenti a quella tipologia contrattuale, calcolato ai sensi del comma 9.2 del Testo integrato; Tale importo è calcolato con riferimento ai soli utenti NON SOCI;
6. l’importo da accantonare e computare a maggiorazione dei ricavi effettivi dell’anno 2005, calcolato ai sensi del comma 9.6 del Testo integrato. Tale importo è calcolato con riferimento ai soli utenti NON SOCI.

Con riferimento agli importi riportati nella colonna E e nella colonna F, tali importi sono calcolati in proporzione ai ricavi eccedentari relativi agli utenti non soci della cooperativa rispetto al complesso dei ricavi eccedentari conseguiti dalla cooperativa.

1. Le cooperative che hanno adottato il regime tariffario semplificato di cui all’articolo 13 del Testo integrato possono accedere al regime di integrazione dei ricavi di cui all’articolo 50 del Testo integrato e a tal fine dichiarano, con riferimento al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa, l’ammontare dei ricavi ammessi dal vincolo V1 e dei ricavi derivanti dall’applicazione pro-forma, ai medesimi utenti soci e non soci della cooperativa, della tariffa TV2 di cui al comma 10.1 del Testo integrato 2004-2007. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ai sensi del comma 2.3 della deliberazione n. 5/04, ai fini della remunerazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, fino al 30 giugno 2004 gli esercenti offrivano a tutte le tipologie contrattuali ad eccezione delle utenze domestiche in bassa tensione, le opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di trasporto, approvate dall’Autorità per l’anno 2003, in vigore al 31 dicembre 2003, ridotte di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato in vigore nel periodo 2004-2007. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si fa riferimento al comma 73.2 della versione del Testo integrato precedente alle modificazioni introdotte dalla deliberazione 9 agosto 2004, n. 148/04. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ai sensi del comma 2.3 della deliberazione n. 5/04, ai fini della remunerazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, fino al 30 giugno 2004 gli esercenti offrivano a tutte le tipologie contrattuali ad eccezione delle utenze domestiche in bassa tensione, le opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di trasporto, approvate dall’Autorità per l’anno 2003, in vigore al 31 dicembre 2003, ridotte di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato in vigore nel periodo 2004-2007. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vedi precedente nota 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vedi precedente nota 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vedi precedente nota 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Vedi precedente nota 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vedi precedente nota 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Vedi precedente nota 3. [↑](#footnote-ref-10)